

# Condizioni generali di vendita della Georg Fischer Sistemi per Tubazioni (Svizzera) SA

## 1 Validità

- 1.1 Le presenti condizioni generali di vendita sono valide per tutte le forniture effettuate dalla Georg Fischer Sistemi per Tubazioni (Svizzera) SA («Georg Fischer») al committente. Esse valgono anche per tutti i negozi futuri, anche se non viene fatto specifico riferimento a queste condizioni generali di vendita.
- 1.2 Tutte le clausole differenti o supplementari, in particolare le condizioni generali d'acquisto del committente, come pure accordi verbali sono validi solo se confermati per iscritto dalla Georg Fischer.
- 1.3 Sono equiparati alla forma scritta tutti i mezzi di trasmissione che consentono la prova per testo, ad esempio facsimile, posta elettronica, ecc.

## 2 Offerte

Le offerte sono vincolanti solo se contengono un termine per l'accettazione.

## 3 Volume della fornitura

- 3.1 La Georg Fischer si riserva la possibilità di apportare modifiche alla gamma di prodotti.
- 3.2 Per quel che riguarda il volume e l'esecuzione della fornitura è vincolante la conferma d'ordine della Georg Fischer.

## 4 Dati e documenti

- 4.1 I documenti tecnici quali disegni, descrizioni, illustrazioni ed eventuali indicazioni sulle proprietà, dimensioni o peso, così come il riferimento a delle norme, hanno titolo puramente informativo e non sono vincolanti. La Georg Fischer si riserva il diritto di apportare modifiche qualora queste ultime siano considerate necessarie per rispondere alle esigenze della tecnica.
- 4.2 Tutta la documentazione tecnica rimane proprietà intellettuale della Georg Fischer e può essere usata solo per gli scopi concordati rispettivamente previsti dalla Georg Fischer.

## 5 Riservatezza e protezione dei dati

- 5.1 Ciascuna delle parti contraenti si impegna affinché i dati commerciali o tecnici riguardanti l'altra parte, di cui è venuta a conoscenza nell'ambito delle relazioni contrattuali, siano trattati in maniera confidenziale. Inoltre, i dati non possono essere forniti a terzi né essere utilizzati a fini personali.
- 5.2 Nell'ambito delle relazioni contrattuali con il committente è necessaria anche l'elaborazione di dati personali. Il committente si dichiara d'accordo che la Georg Fischer renda noti questi dati a terzi, anche all'estero (ad es. subappaltatori ecc.) ai fini dell'adempimento degli obblighi contrattuali.

## 6 Prescrizioni esistenti nel luogo di destinazione, controlli dell'esportazione

- 6.1 Il committente è tenuto ad informare la Georg Fischer sull'esistenza di prescrizioni legali o di altra natura esistenti nel luogo di destinazione che si riferiscono all'esecuzione della fornitura e al rispetto di norme di sicurezza e di omologazione.
- 6.2 La responsabilità concernente il rispetto delle prescrizioni sull'esportazione in caso di successiva riesportazione della merce è a carico del committente.

## 7 Prezzi

- 7.1 Se non concordato diversamente, i prezzi si intendono netti franco nostro stabilimento secondo Incoterms 2010 ICC (o ultima versione) incluso imballaggio standard. Tutti i costi supplementari come ad esempio quelli di trasporto, d'assicurazione, d'esportazione, di transito, d'importazione o per permessi e certificazione sono a carico del committente. Sono pure a carico del committente eventuali tasse, imposte, diritti e spese doganali.
- 7.2 Nel caso in cui eventuali costi per imballaggio, trasporto, assicurazione o altre spese accessorie siano state indicate dalla Georg Fischer separatamente nell'offerta o nella conferma d'ordine, essa si riserva il diritto di adattarli in caso di modifica delle relative tariffe.

## 8 Condizioni di pagamento

- 8.1 I pagamenti da parte del committente sono da effettuare allo stabilimento Georg Fischer che ha emesso la fattura e vanno eseguiti senza trattenute quali sconti, spese, tasse o diritti di qualsiasi genere, conformemente alle condizioni di pagamento concordate.
- 8.2 Al committente viene accordato il diritto di compensazione o trattenuta solo in quei casi nei quali l'esigibilità è indiscussa o è stata accertata giuridicamente. In particolare i pagamenti devono essere eseguiti quando risultano mancanti solo parti di poca importanza, che non pregiudicano l'utilizzo della fornitura.

## 9 Riserva di proprietà

- 9.1 La merce fornita rimane proprietà della Georg Fischer finché il committente non abbia adempiuto al completo pagamento dei crediti che spettano alla Georg Fischer al momento della fornitura.
- 9.2 In caso di alienazione di merce sotto riserva della proprietà da parte del committente conformemente alle disposizioni, questi cede fin d'ora e fino al pagamento totale del dovuto alla Georg Fischer tutti i diritti che gli risultassero da detta vendita, compresi tutti i diritti accessori, garanzie e riserva di proprietà. Il committente è autorizzato a riscuotere il credito, anche dopo la cessione, fino a nuovo ordine.
- 9.3 Qualora il valore delle merci sotto riserva della proprietà comprensivo delle garanzie supplementari accordate alla Georg Fischer oltrepassasse i crediti della Georg Fischer nei confronti del committente di oltre il 20%, la Georg Fischer è tenuta a retrocedere al committente i diritti sopra menzionati nella misura richiesta dallo stesso.

## 10 Fornitura

- 10.1 Il termine di consegna viene calcolato dal momento in cui il contratto è stato concluso, tutte le formalità amministrative, come l'ottenimento di permessi d'importazione e di pagamento, sono state eseguite e tutti i punti tecnici essenziali sono stati chiariti. Il termine di consegna viene considerato rispettato se al momento della scadenza la merce è pronta per la spedizione.
- 10.2 L'obbligo di consegna è soggetto alle riserve seguenti, vale a dire, il termine di consegna viene opportunamente prolungato:
  - a) Se le informazioni necessarie all'esecuzione dell'ordine non pervengono alla Georg Fischer entro i termini richiesti o se esse vengono in seguito modificate dal committente causando un ritardo nella fornitura;
  - b) Per cause di forza maggiore. Per cause di forza maggiore si intendono anche avvenimenti imprevedibili e non governabili dalla Georg Fischer i quali rendono la fornitura irragionevolmente difficoltosa o impossibile come ritardi di fornitura o forniture difettose da parte dei subfornitori prescelti, conflitti di lavoro, provvedimenti da parte delle autorità, carenza di materia prima o di energia, anomalie essenziali negli impianti causate da distruzione completa dello stabilimento o di reparti importanti oppure da avaria di impianti indispensabili, impedimenti gravi nei trasporti come ad esempio blocchi stradali. Qualora la durata di queste circostanze si estendesse oltre i sei (6) mesi, le due parti si riservano il diritto di recedere dal contratto. Richieste di risarcimento danni da parte del committente sono escluse.
  - c) Se il committente è in ritardo con l'adempimento dei suoi obblighi contrattuali, in particolare se non rispetta le condizioni di pagamento o se non adempie in tempo utile le garanzie concordate.
- 10.3 In caso di trasgressione del termine di consegna concordato o adeguatamente prorogato imputabile alla Georg Fischer, quest'ultima verrà considerata morosa solo quando un termine supplementare di almeno un (1) mese comunicato per iscritto dal committente sarà trascorso senza che la fornitura sia stata eseguita. Il committente può in tal caso far valere i suoi diritti previsti dalla legge. Con riserva del punto 16, la richiesta di risarcimento danni da parte del committente non potrà superare il 10% della somma dell'ordinazione in questione.
- 10.4 Sono ammesse consegne parziali. Per consegne parziali la Georg Fischer può emettere fatture parziali.
- 10.5 Se il committente non ritira per tempo la merce che gli è stata comunicata per pronta dalla Georg Fischer, quest'ultima è autorizzata ad immagazzinarla a spese e a rischio del committente e a consegnarla come fornita. Se il committente non effettua il pagamento, la Georg Fischer è autorizzata a disporre liberamente della merce.

- 10.6 Se, in caso di annullamento di un ordine da parte del committente, la Georg Fischer non persiste nell'adempimento del contratto, la Georg Fischer ha diritto a una pena convenzionale pari al 10% del valore del contratto in questione e al risarcimento del danno dimostrato che eccede l'importo della pena convenzionale. Viene concessa al committente la possibilità di dimostrare che il danno subito dalla Georg Fischer non sussiste oppure è in maniera rilevante minore rispetto all'importo della pena convenzionale.

## 11 Imballaggio

Qualora la merce oltre che in imballaggi standard venisse imballata in imballaggi supplementari, questi ultimi verranno fatturati separatamente.

## 12 Trapasso dei rischi

- 12.1 I rischi passano al committente ex works (franco stabilimento Georg Fischer) secondo Incoterms ICC 2010 (o ultima versione). Lo stesso vale anche quando è prevista una fornitura franco destinazione o una clausola simile, oppure se è stato incluso il montaggio in sito o il trasporto viene organizzato e diretto dalla Georg Fischer.
- 12.2 Se la spedizione viene ritardata per cause estranee alla Georg Fischer, il passaggio dei rischi al committente avviene al momento della comunicazione che la merce è pronta.

## 13 Trasporto e assicurazione

- 13.1 Salvo accordi diversi, le spese di spedizione sono a carico del committente.
- 13.2 L'assicurazione della merce contro qualsiasi tipo di danno è a carico del committente. Anche se quest'ultima viene conclusa dalla Georg Fischer, essa viene considerata per ordine, conto e rischio del committente.
- 13.3 Richieste speciali concernenti spedizione e assicurazione sono da comunicare alla Georg Fischer in tempo utile. In caso contrario esse vengono eseguite a discrezione - comunque senza responsabilità - della Georg Fischer, scegliendo il metodo più veloce e meno oneroso possibile. In caso di fornitura franco destinazione, la spedizione avverrà per conto della Georg Fischer. Eventuali costi supplementari dovuti a richieste particolari saranno a carico del committente.
- 13.4 In caso di danneggiamento o di perdita della merce, il committente deve apportare una corrispondente riserva sui documenti di ricevuta e chiedere immediatamente al trasportatore un accertamento dei fatti. La comunicazione di danni dovuti al trasporto e non facilmente accertabili deve pervenire al trasportatore entro sei (6) giorni dal ricevimento della merce.

## 14 Controllo, denuncia dei vizi e avviso di danneggiamento della fornitura

- 14.1 Durante il processo di fabbricazione, la Georg Fischer sottopone i propri prodotti agli usuali controlli. Se da parte del committente vengono richiesti dei controlli supplementari questi dovranno essere concordati per iscritto e le relative spese sono a carico del richiedente.
- 14.2 La comunicazione di difetti concernenti il peso, il numero o lo stato generale della merce dovrà essere effettuata al più tardi 30 giorni dopo la ricezione. La comunicazione di difetti di altro tipo dovrà invece essere effettuata tempestivamente per iscritto, al più tardi entro sette (7) giorni feriali, e in tutti i casi entro i rispettivi limiti dei termini di garanzia contrattuali.
- 14.3 I pezzi difettosi devono in tutti i casi essere conservati fino a chiarimento definitivo rispettivamente del diritto a garanzia e del diritto al risarcimento del danno, e devono essere messi a disposizione della Georg Fischer se richiesto da quest'ultima.
- 14.4 Se lo richiede, la Georg Fischer deve avere la possibilità di effettuare o far effettuare da un terzo una perizia del difetto o del danno, prima dell'inizio dei lavori di ripristino.

## 15 Garanzia

- 15.1 La Georg Fischer s'impegna, a seguito di richiesta scritta da parte del committente a riparare o sostituire gratuitamente, secondo proprio giudizio, tutte quelle parti della fornitura che risultassero danneggiate o inutilizzabili in seguito a materiale, costruzione o fabbricazione difettosa, a istruzioni sull'uso o di montaggio errate, o in seguito ad un errata consulenza. Al fine di proteggere il personale da sostanze tossiche o radioattive che potrebbero essere trasportate nei prodotti di riferimento, l'acquirente è tenuto ad allegare una nulla osta alle parti difettose che vengono ripespite alla Georg Fischer. Il relativo formulario può essere ottenuto presso le organizzazioni di vendita locali oppure tramite il sito [www.piping.georgfischer.com](http://www.piping.georgfischer.com). Su richiesta della Georg Fischer, i pezzi sostituiti ritornano a essere proprietà della Georg Fischer.
- 15.2 Per i prodotti eseguiti su indicazioni, disegni o modelli del committente, la garanzia da parte della Georg Fischer si limita alla qualità del materiale e alla lavorazione.
- 15.3 Il committente è autorizzato a dal risolvere il contratto o a richiedere il risarcimento per il minor valore della merce, nel caso in cui:
  - la riparazione o la sostituzione della merce contestata è impossibile,
  - la Georg Fischer non riesce a procedere alla riparazione o alla sostituzione della merce difettosa in un lasso di tempo ragionevole o ancora
  - la Georg Fischer rifiuta di eseguire o ritarda colposamente l'esecuzione della riparazione o la sostituzione della merce.
- 15.4 Per forniture essenziali da parte di terzi, la Georg Fischer si impegna solo nel limite delle prestazioni di garanzia accordate da subfornitori.
- 15.5 Sono esclusi dalla garanzia danni dovuti a usura naturale, immagazzinamento o manutenzione non adeguati, non osservanza delle prescrizioni sul montaggio e sull'uso, sollecitazioni eccessive, mezzi di produzione non adatti, montaggio o base d'installazione non conformi, interventi non appropriati del committente o di terzi, utilizzo di parti non originali o altre ragioni non imputabili alla Georg Fischer.
- 15.6 Rivendicazioni di garanzia e responsabilità cadono in prescrizione dopo dodici (12) mesi dal ricevimento della merce da parte dell'utilizzatore finale, ma non oltre i diciotto (18) mesi dalla spedizione della Georg Fischer.
- 15.7 Per prodotti utilizzati nel settore degli impianti sanitari e della distribuzione
  - la Georg Fischer si assume inoltre le spese di smontaggio e montaggio necessarie per ristabilire le condizioni dell'oggetto in riferimento fino ad un ammontare massimo di CHF 1'000'000 per sinistro;
  - le rivendicazioni di garanzia e responsabilità, a differenza dell'art. 15.6, cadono in prescrizione cinque (5) anni dalla data del montaggio o della messa in opera della merce, al più tardi tuttavia sette (7) anni dalla data di produzione.

## 16 Limitazione della responsabilità

Ogni violazione del contratto e le relative conseguenze giuridiche, nonché ogni pretesa da parte del committente, indipendentemente dalla base giuridica sulla quale esse si fondano, sono coperte in maniera esaustiva dalle presenti condizioni generali di vendita. In particolare, sono escluse tutte le pretese di risarcimento danni, risarcimento per minor valore dei prodotti, risoluzione o recesso dal contratto non espressamente formulate. In nessun caso il committente può richiedere il risarcimento dei danni che non sono stati cagionati al prodotto stesso, quali in particolare per sospensione della produzione, perdita d'utilizzo, perdita di commesse, mancato guadagno, pretese di regresso da parte di terzi o altri danni diretti o indiretti. Queste limitazioni della responsabilità valgono anche in caso di dolo o colpa da parte di persone ausiliarie della Georg Fischer. Non sono invece applicabili in caso di dolo o colpa grave da parte degli organi di direzione della Georg Fischer, così come in caso di responsabilità obbligatoria, in particolare ai sensi delle leggi applicabili sulla responsabilità civile del produttore per danni da prodotti.

## 17 Invalidità parziale

Nel caso in cui alcune disposizioni delle presenti condizioni generali di vendita dovessero aversi inapplicabili o nulle, le parti contraenti s'impegnano a sostituire le disposizioni inapplicabili o nulle con delle disposizioni valide, avvicinandosi il più possibile alle intenzioni originali delle disposizioni prive di validità.

## 18 Luogo di adempimento, foro competente e diritto applicabile

- 18.1 Come luogo di adempimento per la merce viene considerato lo stabilimento Georg Fischer che effettua la spedizione.
- 18.2 Il rapporto contrattuale sottostà alla legge svizzera.
- 18.3 In caso di contestazioni relative al rapporto contrattuale la causa va indirizzata esclusivamente al foro competente a Sciaffusa, Svizzera. La Georg Fischer si riserva tuttavia il diritto di rivolgersi a ogni altro foro competente.